

SCHEMA CESI Codice di rete TERNA Tipo 5

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI TIPO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA E DELLA TENSIONE PER RETI ELETTRICHE

REGOLAMENTO

Documento sottoposto a sorveglianza del Comitato Salvaguardia Imparzialità del CESI (CSI).
Sostituisce il Regolamento C3003551

Indice del documento:

- 1 GENERALITÀ
- 2 DEFINIZIONI
- 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 4 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
- 5 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
- 6 MANTENIMENTO, DURATA, AGGIORNAMENTO E VOLTURA DEL CERTIFICATO
- 7 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO
- 8 RECLAMI E RICORSI
- 9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Data di emissione: 01 settembre 2025.

CESI S.p.A.

Via Rubattino 54
I-20134 Milano - Italy
Tel +39 02 21251
Fax +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it
www.cesi.it

Capitale sociale € 8.550.000 interamente versato
C.F. e numero iscrizione Reg. Imprese di Milano 00793580150
P.I. IT00793580150
N. R.E.A. 429222

1 GENERALITÀ

Il presente Regolamento è relativo alle attività di certificazione di conformità di tipo dei sistemi di regolazione della frequenza e della tensione per reti elettriche a fronte dei requisiti della Delibera ARERA n. 40/2021/R/EEL e dell'Allegato A.18 del Codice TERNA¹ di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004, effettuate dal CESI quale Organismo di Certificazione di prodotto, nell'ambito dell'accreditamento Accredia n. 00026 *Products/Services/Processes* di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.²

Con riferimento alla norma ISO/IEC 17067³, lo Schema di certificazione in oggetto è classificato di tipo "5". L'elenco delle tipologie di prodotti soggetti allo Schema e dei documenti normativi applicabili è approvato da Accredia ed è riportato nell'Allegato del Certificato di accreditamento con scopo flessibile pubblicato sul sito web www.cesi.it.

Il Certificato di conformità di tipo concesso dal CESI attesta che i prodotti in esso identificati e fisicamente disponibili all'atto della certificazione sono stati sottoposti a verifica da parte del CESI e sono risultati conformi ai documenti normativi di riferimento applicabili.

La responsabilità di dichiarare la conformità di altri campioni, aventi la stessa denominazione di quelli verificati dal CESI, è a carico del Richiedente.

L'esecuzione dell'attività è subordinata all'accettazione da parte del Richiedente del Regolamento Accredia RG-01⁴ per quanto di applicabile, nonché del riconoscimento del diritto degli Ispettori Accredia di poter accedere alla sua sede (insieme agli Ispettori CESI).

Il CESI garantisce che il personale coinvolto nell'attività non si trovi in condizioni di conflitto d'interessi e che offra le necessarie garanzie di riservatezza.

Il presente Regolamento e le sue modifiche sono verificati dal CSI in riferimento al rispetto dei requisiti di imparzialità, riservatezza e indipendenza.

Ai sensi della norma ISO/IEC 17065, l'accesso allo Schema non è discriminatorio, né condizionato dalle dimensioni aziendali, né dall'appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo, ma è aperto a qualsiasi Richiedente che ne faccia formale richiesta.

2 DEFINIZIONI

- **Schema di certificazione**
Sistema di certificazione relativo a determinati prodotti ai quali si applicano le stesse norme, le stesse regole particolari e la stessa procedura.
- **Rapporto di valutazione preliminare**
Documento intermedio che sintetizza lo svolgimento delle valutazioni di conformità effettuate. Può riguardare verifiche costruttive, valutazioni sulle eventuali estensioni della conformità, ispezioni a prove condotte in laboratori esterni alla presenza di un Ispettore CESI, ecc. Riporta i riferimenti ad ogni documento rilevante per la tracciabilità dell'attività svolta (disegni, documenti costruttivi, Certificati di componenti, Rapporti di prova, Certificati di taratura, check-list laboratori, non conformità, ecc.).
- **Rapporto di valutazione**

¹ L'intervento dell'Organismo, Accreditato secondo la norma ISO 17065, è prevista per le sole verifiche classificate come di "Tipo 4" così come descritto nel § 6 dell'allegato A.18 al Codice di rete di Terna

² Le attività sono eseguite nell'ambito della Business Unit KEMA Labs di CESI.

³ Oppure equivalente versione nazionale. Lo stesso si applica a tutte le successive citazioni presenti nel testo.

⁴ Tutti i Regolamenti Accredia possono essere trovati sul sito web www.accredia.it.

Documento finale che fornisce in forma sintetica tutti i riferimenti e le informazioni necessarie a valutare l'esito di prove e controlli richiesti per una certificazione di conformità di tipo. Le valutazioni devono consentire l'espressione del giudizio sulla conformità del prodotto ai documenti normativi di riferimento.

- **Certificato di conformità di tipo**

Certificato di conformità che attesta che un prodotto è conforme ad una norma o ad un altro documento normativo.

- **Comitato Salvaguardia Imparzialità (CSI)**

Comitato istituito dal CESI in qualità di Organismo di Certificazione di prodotto accreditato da Accredia in conformità alla norma ISO/IEC 17065 e di Organismo di Ispezione accreditato da Accredia in conformità alla norma ISO/IEC 17020, che agisce come Meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità e sorveglia le attività di certificazione di prodotto e di ispezione del CESI, gestendo e assicurando l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dell'Organismo stesso. Il Comitato è rappresentativo di tutte le principali parti aventi interesse all'attività di certificazione e ispezione.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Prodotti

Rientrano in questo Schema di certificazione i sistemi di regolazione della frequenza e della tensione per reti elettriche.

La certificazione può essere richiesta con riferimento a:

- un prodotto singolo (prototipo, esemplare unico);
- una serie omogenea di prodotti di concezione analoga, ma differenti fra loro per un insieme limitato di caratteristiche (calibro, dimensione principale, varianti, ecc.).

3.2 Requisiti

Lo Schema prevede la certificazione della conformità di tipo dei prodotti ai requisiti dei documenti normativi di riferimento applicabili. Il Certificato può essere concesso con riferimento ad uno o più fra i documenti normativi di riferimento previsti dallo Schema.

3.3 Certificati

La certificazione secondo lo Schema attesta di regola la conformità di tipo del prodotto a tutti i requisiti di uno o più documenti normativi di riferimento ad esso applicabili; l'attestazione di conformità al documento normativo di riferimento applicabile, limitata ad alcune caratteristiche significative, è ammessa soltanto nei casi previsti in questo paragrafo.

Sul Certificato, ove applicabile, è apposto il marchio Accredia.

Lo Schema prevede il rilascio dei seguenti tipi di Certificati:

- a) **Certificato di conformità di tipo al documento normativo di riferimento applicabile**

Tale Certificato attesta la conformità di tipo del prodotto a tutti i requisiti del documento normativo di riferimento applicabile, corrispondenti alle sue caratteristiche nominali e alle modalità di impiego specificate dal Richiedente.

b) Certificato di conformità di tipo al documento normativo di riferimento applicabile, limitato ad alcune caratteristiche significative

Tale Certificato attesta la conformità di tipo del prodotto a tutti i requisiti del documento normativo di riferimento applicabile, relativi solo ad alcune sue caratteristiche significative, corrispondenti alle sue caratteristiche nominali e alle modalità di impiego specificate dal Richiedente.

4 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Il Richiedente deve presentare al CESI, utilizzando l'apposito modulo fornito dal CESI, una domanda debitamente sottoscritta per ogni Certificato che intende ottenere.

Tale modulo contiene, in particolare, informazioni relative a:

- tipo di Certificato richiesto;
- documenti normativi di riferimento applicabili;
- identificazione del Richiedente;
- Prodotto da certificare;
- descrizione del prodotto da certificare;
- designazione del prodotto;
- caratteristiche nominali del prodotto che devono essere attestate dal Certificato;
- lingua di redazione del Certificato (italiano o inglese).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- il Regolamento dello Schema, debitamente firmato per accettazione;
- la documentazione tecnica descrittiva del prodotto (cataloghi, specifiche tecniche, disegni, schemi, prescrizioni costruttive, ecc.);
- le Condizioni Generali di Vendita dei Servizi di Certificazione di Prodotto e di Ispezione di Tipo A quando esistono le condizioni per la firma di accettazione.

Alla domanda possono essere allegati eventuali Rapporti di prove già eseguite sul prodotto che il CESI si riserva di valutare ai fini del processo certificativo.

Al ricevimento della domanda, il CESI provvede all'esame preliminare della documentazione presentata dal Richiedente, per verificarne completezza e congruenza con lo Schema.

In caso di esito positivo, il CESI ne dà comunicazione al Richiedente, formula o aggiorna la relativa offerta e, a seguito di ricevimento di ordine conforme a detta offerta, attiva la procedura di certificazione.

Il CESI si impegna a mantenere la riservatezza verso terzi relativamente a tutte le informazioni richieste all'atto della presentazione della domanda (necessarie alla definizione delle successive attività) e a quelle di cui viene a conoscenza durante l'intero processo certificativo.

Il Richiedente non può dare pubblicità alle domande di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto il relativo Certificato.

5 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

5.1 Condizioni per la concessione

Le verifiche sulla documentazione e le verifiche di tipo sul prodotto oggetto della certificazione deve dimostrare che vi è conformità a tutti i requisiti prescritti dai documenti normativi di riferimento, in quanto applicabili.

Anche i componenti del prodotto oggetto della certificazione devono essere conformi ai requisiti ad essi applicabili e rilevanti ai fini del Certificato richiesto, nella misura in cui ciò sia prescritto dai documenti

normativi di riferimento applicabili. La dimostrazione della conformità può essere fornita da documentazione adeguata (Certificati, Rapporti di prova).

Infine, l'eventuale valutazione del luogo di fabbricazione deve dimostrare il rispetto delle condizioni tecniche e organizzative necessarie per il conseguimento della certificazione.

5.1.1 Verifica della conformità della documentazione tecnica del prodotto alle prescrizioni costruttive e dimensionali

Il CESI verifica che la documentazione tecnica del prodotto da certificare fornita dal Costruttore, come ad esempio i disegni costruttivi, le specifiche tecniche i rapporti di prova, le note di produzione, le liste componenti, il codice software e altro di simile, sia conforme, in tipo e contenuto, alle prescrizioni costruttive e dimensionali della normativa applicabile. Questi documenti formano, insieme a quelli del par. 5.2.4, la documentazione descrittiva del prodotto da certificare.

5.1.2 Verifica della conformità del prodotto da certificare

Il CESI assicura che le attività di verifica da eseguire sono in ottemperanza a quanto riportato nell'Annex B dell'Allegato A.18 del Codice TERNA e appropriate al tipo di Certificato richiesto.

Il Certificato di conformità ai documenti normativi di riferimento (completo o parziale) richiede l'esecuzione delle prove di tipo, delle ispezioni e delle verifiche prescritte dai documenti normativi stessi. Tali attività possono essere svolte per mezzo di:

⇒ Esecuzione di prove presso i laboratori del Gruppo CESI.

Nota. Le prove che non risultano accreditate in conformità alla norma ISO/IEC 17025 devono essere ispezionate dall'Ispettore CESI.

⇒ Esecuzione di prove presso laboratori esterni scelti dal Richiedente o dal CESI dopo approvazione da parte del Richiedente, alla presenza di Ispettori CESI, previo accertamento che essi soddisfino tutte le condizioni di uno dei due seguenti criteri:

Criterio a)

- il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma ISO/IEC 17025 - per le specifiche prove necessarie per la certificazione - da parte di un Organismo membro di EA (European co-operation for Accreditation) o ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation);
- i Rapporti di prova siano redatti in conformità alla norma ISO/IEC 17025 e rechino il marchio e il numero del Certificato dell'Organismo di Accreditamento;
- le caratteristiche dimensionali e tecniche degli oggetti provati siano riconosciute corrispondenti a quelle riportate su disegni univocamente identificati dal laboratorio, in modo da permettere all'Ispettore CESI una completa e sicura verifica di corrispondenza tra gli esemplari provati e quelli sottoposti al processo certificativo.

Nota. Il soddisfacimento delle condizioni del criterio viene sempre valutato dall'Ispettore CESI sulla base dei documenti prodotti dal laboratorio. La presenza dell'Ispettore alle prove, finalizzata a prevenire o a risolvere in tempo reale possibili elementi di criticità, viene valutata caso per caso dal CESI.

Criterio b)

- il personale del laboratorio sia competente in riferimento alle prove previste dal processo certificativo e sia quindi in grado di valutare ogni deviazione o scostamento.
- il laboratorio disponga di attrezzature e mezzi adeguati in riferimento all'esecuzione delle prove previste dal processo certificativo;
- la strumentazione e i sistemi di misura utilizzati siano gestiti secondo procedure che ne assicurino il controllo dello stato di taratura con riferibilità non interrotta sino ai campioni primari nazionali o internazionali;
- i Rapporti di prova siano in conformità alla norma ISO/IEC 17025;
- le caratteristiche dimensionali e tecniche degli oggetti provati siano riconosciute corrispondenti a quelle riportate su disegni univocamente identificati dal laboratorio, in modo da permettere all'Ispettore CESI una completa e sicura verifica di corrispondenza tra gli esemplari provati e quelli sottoposti al processo certificativo.

Nota. Il soddisfacimento delle condizioni del criterio viene sempre valutato dall'Ispettore CESI in occasione dell'ispezione alle prove. Per prove particolari, quali ad esempio quelle di lunga durata, è facoltà dell'Ispettore CESI valutare in quali fasi la sua presenza possa non essere indispensabile, previa adozione di provvedimenti a garanzia della regolarità delle prove.

Su decisione CESI, le ispezioni alle prove possono essere anche commissionate, con il consenso del Richiedente, a professionisti esterni al CESI che in base ai curricula prodotti dimostrino la loro conoscenza dei settori da verificare e la competenza per le attività da svolgere. La responsabilità delle decisioni sulla certificazione è sempre di competenza di CESI.

Il Richiedente può ricusare l'Ispettore, dandone comunicazione motivata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione.

⇒ Validazione di prove effettuate precedentemente alla domanda di certificazione.

Affinché sia possibile considerare ai fini della certificazione prove svoltesi precedentemente alla presentazione della domanda di certificazione (prove pregresse), è necessario che esse si siano svolte in presenza di un Ispettore la cui qualifica sia riconosciuta dal CESI e che costui abbia accertato e documentato le condizioni di cui al precedente criterio b), oppure che le prove siano state condotte in laboratori soddisfacenti, alla data di esecuzione delle prove, le condizioni del seguente criterio:

Criterio c)

- il laboratorio sia indipendente dal Richiedente, dal Costruttore del prodotto o dai loro Gruppi industriali;
- il laboratorio sia accreditato per le prove da certificare - con i relativi metodi di prova - in conformità alla norma ISO/IEC 17025 da parte di un Organismo membro di EA o ILAC;
- i Rapporti di prova siano stati redatti in conformità alla norma ISO/IEC 17025 e rechino il marchio e il numero del Certificato dell'Organismo di accreditamento;
- le caratteristiche dimensionali e tecniche degli oggetti provati siano state riconosciute corrispondenti a quelle riportate su disegni univocamente identificati dal laboratorio, in modo da permettere al CESI una completa e sicura verifica di corrispondenza tra gli esemplari provati e quelli sottoposti al processo certificativo.

Nota. Il CESI ha comunque facoltà di richiedere l'esecuzione di prove a validazione del percorso sperimentale pregresso, da svolgersi in presenza di un Ispettore come specificato per il criterio b). L'esecuzione delle prove può essere richiesta a seguito di modifiche progettuali ritenute influenti sul risultato delle prove pregresse, di modifica o aggiornamento della normativa di riferimento, di cambiamento dello stabilimento di produzione, ecc.

5.1.3 Verifica della corrispondenza del prodotto oggetto della certificazione alla documentazione tecnica descrittiva del prodotto (riconoscimento del prodotto)

Il prodotto oggetto della certificazione deve essere identificato per mezzo di un codice univoco (numero di matricola o codice del documento di accompagnamento o numero del lotto, ecc.). Il CESI verifica la corrispondenza tra l'oggetto provato e la documentazione tecnica di riconoscimento. Questa documentazione forma, insieme a quella di cui al par. 5.2.2, la documentazione descrittiva del prodotto da certificare. Quest'ultima è citata nel Rapporto di valutazione, viene validata dal CESI ed è restituita al Richiedente che è tenuto a conservarla per il periodo di validità del Certificato.

Il Richiedente deve presentare anche un elenco (o più di uno) dettagliato e completo dei suddetti documenti.

Non è prevista l'archiviazione al CESI di copia della documentazione descrittiva, ad eccezione degli elenchi.

5.1.4 Ispezioni da remoto

In circostanze di necessità (quali ad esempio eventi calamitosi naturali, indisponibilità impreviste, ecc.) CESI può utilizzare, con il consenso del Cliente, tecniche di audit da remoto al fine di ridurre possibili problemi causati da interruzioni delle prove o ritardi inaccettabili.

Le modalità con cui effettuare le ispezioni da remoto sono regolamentate in una procedura interna che CESI chiederà di condividere al momento opportuno.

5.2 Valutazione dei processi produttivi e del sistema di gestione dello stabilimento

Il CESI valuta le capacità del fabbricante di realizzare il prodotto secondo le specifiche di progetto al fine di garantire ai prodotti le stesse prestazioni valutate durante le prove di tipo del prototipo originale.

La valutazione viene effettuata eseguendo un sopralluogo dedicato al luogo di produzione durante il quale si svolgono le seguenti attività:

- revisione dei principali elementi della ISO 9001 implementati dal produttore;
- valutazione del processo di ispezione delle materie prime;
- valutazione del processo produttivo;
- valutazione del processo di confezionamento e stoccaggio;
- valutazione del processo di trasporto;
- valutazione delle procedure delle prove di routine;
- revisione del laboratorio di controllo qualità e dei risultati dei test di routine.

Il risultato della valutazione sarà incluso in un Rapporto di ispezione dedicato.

5.3 Valutazione dei risultati e rilascio del Certificato

Il CESI emette un Rapporto di valutazione con le risultanze, ai fini della certificazione richiesta, delle analisi delle prove e verifiche svolte.

Se le risultanze dimostrano la conformità ai requisiti del par. 5.1, il CESI rilascia il Certificato di conformità di tipo del prodotto, la cui emissione è soggetta al controllo del CSI, secondo le modalità stabilite dal suo Regolamento.

Se i risultati delle verifiche sul prodotto e sulla relativa documentazione non sono conformi ai requisiti, il CESI ne dà comunicazione al Richiedente, indicando i motivi di non conformità e concede un termine per provvedere alle azioni correttive necessarie. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di certificazione è respinta.

Se i campioni vengono modificati, le verifiche devono di regola essere ripetute; il CESI esamina le non conformità registrate e le modifiche apportate e si riserva la facoltà di ripetere ispezioni e prove ritenute significative.

Il Rapporto di valutazione può essere emesso in lingua italiana oppure inglese.

5.4 Procedura di sorveglianza

Il CESI effettua una sorveglianza periodica (tipicamente annuale) sul mantenimento delle condizioni che hanno consentito di rilasciare al Richiedente il Certificato.

Gli Ispettori hanno la facoltà di procedere a tutte le verifiche che ritengono utili per controllare che il Richiedente osservi gli impegni assunti e, in particolare, sono autorizzati ad eseguire ogni anno una visita ispettiva in campo e a prendere visione dei risultati delle prove eseguite dal Richiedente.

Il Richiedente si impegna a mettere il CESI in grado di effettuare la sorveglianza in campo e di eseguire la verifica del prodotto precedentemente certificato. Il Richiedente deve inoltre assumersi l'impegno di mettere a disposizione del CESI la documentazione e quant'altro necessario richiesto in fase di certificazione.

Tutte le spese per le suddette attività (costo delle ispezioni, eventuali prove, ecc.) sono a carico del Richiedente. In particolare, le prestazioni del CESI saranno preliminarmente quotate in un'offerta.

6 MANTENIMENTO, DURATA, AGGIORNAMENTO E VOLTURA DEL CERTIFICATO

6.1 Condizioni per il mantenimento

L'ottenimento di un Certificato di conformità di tipo consente al Concessionario di esibirlo o citarlo per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

Il Concessionario deve assicurare che il Certificato sia utilizzato nei modi consentiti. In particolare, egli si deve impegnare a evitare che possano generarsi equivoci:

- fra il campione a cui il Certificato si riferisce e gli altri prodotti la cui conformità non è accertata dal CESI;
- fra i requisiti a cui il prodotto certificato è stato riscontrato conforme e quelli che non sono stati oggetto della certificazione del CESI.

Il Concessionario deve mantenere un sistema di registrazione dei reclami ricevuti dai clienti in relazione ai prodotti oggetto della certificazione e delle azioni correttive adottate. Dette registrazioni devono essere rese disponibili al CESI, su richiesta.

6.2 Durata del Certificato e rinnovo per scadenza

In ottemperanza alla Circolare tecnica DC N° 51/2022 emessa da ACCREDIA "Disposizione in merito all'accreditamento dello schema Codice di rete TERNA a fronte della Delibera ARERA n. 40/2021/R/EEL e Allegato A.18", il Certificato ha una validità limitata nel tempo che è fissata dal CESI in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di emissione.

È ammesso il rinnovo del Certificato alla sua scadenza naturale su richiesta del Concessionario. A tale proposito, le prestazioni del prodotto certificato dovranno essere valutate e confermate attraverso un'ispezione in campo; al Costruttore sarà pertanto richiesto di mettere a disposizione del CESI la documentazione relativa alla certificazione in scadenza.

L'Ispettore CESI effettua il riconoscimento del campione sulla base della suddetta documentazione. Viene concesso il rinnovo, che sarà di durata triennale, nel caso che sia riscontrata la corrispondenza tra il campione e la documentazione presentata. Gli eventuali ulteriori rinnovi richiesti successivamente al primo avranno sempre durata triennale e seguiranno la stessa procedura di cui sopra.

Non è ammesso il rinnovo nel caso di sostituzione dello stabilimento di produzione.

6.3 Aggiornamento e voltura del Certificato

Il Concessionario può richiedere un nuovo Certificato, basato sui contenuti di un Certificato di conformità di tipo CESI precedente, nei seguenti casi:

- aggiornamento per attestare la conformità a nuovi documenti normativi di riferimento, o ad edizioni aggiornate degli stessi, rispetto a quelli indicati nel Certificato originario;
- aggiornamento in seguito ad adozione di modifiche o varianti al progetto del prodotto;
- voltura in seguito a modifica del nome o marchio commerciale del prodotto;
- voltura in seguito a modifica della ragione sociale del Concessionario;
- voltura in seguito a modifica della ragione sociale del Costruttore.

La relativa documentazione tecnica descrittiva deve essere sottoposta al CESI che svolge le verifiche previste per la concessione del Certificato e si riserva, nel caso di aggiornamento del Certificato, la facoltà di ripetere ispezioni e prove, ritenute significative, sui nuovi campioni.

Se l'esito delle verifiche, documentate in un Rapporto di valutazione, è positivo, il CESI concede il nuovo Certificato.

6.4 Controllo sull'uso del Certificato

Il CESI esercita un controllo regolare sull'uso che il Concessionario fa del Certificato:

- raccogliendo le pubblicazioni che appaiono sulla stampa specializzata e le segnalazioni provenienti dal mercato;
- esaminando eventuali reclami su tale uso del Certificato.

In caso di accertamento di un uso scorretto, il CESI diffida il Concessionario a continuare tale pratica, richiedendo provvedimenti volti ad ottenere adeguate azioni correttive; in caso di recidiva, predispone un provvedimento di revoca del Certificato informando il CSI.

6.5 Utilizzo del logo CESI

Il Concessionario di un Certificato può effettuare copie integrali del documento, ma non gli è consentito estrarre e utilizzare in alcun altro modo il logo CESI e l'associato marchio Accredia.

7 SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

Il Certificato è sospeso dal CESI nei seguenti casi:

- il Concessionario cessa di adempiere agli impegni assunti per il rilascio del Certificato;
- le condizioni alle quali il Certificato è stato rilasciato sono venute meno.

La sospensione del Certificato produce i seguenti effetti:

- il divieto di utilizzo del Certificato in associazione ai prodotti e nei cataloghi e nella documentazione commerciale;
- la segnalazione della sospensione al CSI per consentire un adeguato esame.

Il Certificato è revocato dal CESI nei seguenti casi:

- il Concessionario cessa le proprie attività;
- le condizioni per il mantenimento della certificazione sono venute meno;
- è dimostrata la recidiva nell'uso scorretto del Certificato.

La revoca del Certificato produce i seguenti effetti:

- il ritiro del Certificato stesso;
- il divieto di utilizzo del Certificato in associazione ai prodotti e nei cataloghi e nella documentazione commerciale;
- la cancellazione del prodotto dall'elenco di prodotti certificati;
- l'effettuazione dell'opportuna pubblicità da parte del CESI della notizia di revoca;
- la segnalazione della revoca al CSI per consentire un adeguato esame.

In entrambi i casi, il CSI ha la facoltà, al termine del proprio esame, di richiedere a CESI di modificare le proprie decisioni.

8 RECLAMI E RICORSI

Il Richiedente (o una parte terza) ha la possibilità di presentare reclami in merito al comportamento tenuto dal CESI durante il procedimento di certificazione o di proporre ricorso per ottenere che una decisione assunta dal CESI stesso nel corso del procedimento di certificazione sia modificata.

Tutti i reclami e i ricorsi sono sottoposti dal CESI all'esame del CSI durante la prima riunione successiva alla loro presentazione.

Il CSI esamina le ragioni del dissenso e le decisioni eventualmente già prese dal CESI e delibera in proposito. Le delibere del CSI sono vincolanti per il CESI.

9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

In caso di modifiche mentre le attività di certificazione sono in corso, il Richiedente è prontamente informato da parte del CESI e mantiene la facoltà di accettare o meno la nuova versione del Regolamento se le modifiche non sono dovute ad aspetti cogenti.

Una copia aggiornata del Regolamento è richiedibile consultando il sito web www.cesi.it.

Il Richiedente

Timbro e firma _____

Data _____

Il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti i paragrafi del presente Regolamento, e in particolare i seguenti: 4 (Domanda di certificazione), 5 (Procedura di certificazione), 6 (Mantenimento, durata, aggiornamento e voltura del Certificato), 7 (Sospensione e revoca del Certificato).

Il Richiedente

Timbro e firma _____

Data _____